

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*);
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*);
- Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (*Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*);
- Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2012, n. 0149/Pres. (*Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*),

Descrizione del servizio:

Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica di cui alla Parte Terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), deve ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione è un provvedimento che, per il Comune di Moraro viene emesso dalla Regione, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

- il procedimento ordinario - articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*);
- il procedimento in forma semplificata, introdotto dal Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2012, n. 0149/Pres. (*Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*) per gli interventi di lieve entità.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

L'autorizzazione paesaggistica semplificata viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell'allegato A del Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2012, n. 0149/Pres. (*Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*).

Il procedimento di rilascio è disciplinato dall'articolo 6 dello stesso Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2012, n. 0149/Pres.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria

L'autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nella procedura semplificata.

Il procedimento di rilascio è disciplinato dall'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

Autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti

Per l'autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti, di norma, non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, cioè dopo aver già realizzato, anche parzialmente, gli interventi progettati. Solo in alcuni casi è possibile rilasciare un provvedimento di sanatoria successivamente all'esecuzione dei lavori, che viene chiamato "accertamento di compatibilità paesaggistica". Le ipotesi sono espressamente previste dalla legge (articolo 167, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*)) e riguardano lavori di modesta entità o puramente conservativi, che non determinano aumento di volumi o superfici utili, impiego di materiali difforni dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata, ovvero opere di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Viene richiesto un preventivo parere positivo della Soprintendenza e, solo se il parere risulta favorevole, viene rilasciato il provvedimento, che comporta anche il pagamento di una sanzione pecuniaria.

In caso di rigetto della domanda viene ordinata la demolizione delle opere abusive.

Efficacia temporale dell'atto:

L'autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio. Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Requisiti richiesti:

Essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui alla Parte Terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

Documenti da presentare:

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Domanda alla quale deve essere allegato:

- progetto contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento;
- relazione paesaggistica in forma semplificata, secondo il modello allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria e Autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti

Domanda compilata in bollo alla quale deve essere allegato:

- progetto contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento;
- relazione paesaggistica redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto.

La documentazione va presentata alla Regione alla

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Servizio paesaggio e biodiversità

Via Giulia 75/1

TRIESTE
